



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex legge dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

VISTO l’articolo 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a norma dell’articolo 2, comma 10 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*” e il D.P.C.M. del 17 luglio 2017 n. 143 “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO, in particolare l’articolo 3 del precitato Regolamento di cui al D.P.C.M. n.105/2013 con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il decreto n. 93604 del 28 dicembre 2017 di conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VII – “*Corse e manifestazioni ippiche*”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, registrato alla Corte dei Conti il 6 febbraio 2018 n. 78, alla Dott.ssa Stefania Mastromarino;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg. n. 2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni, al Dott. Francesco Saverio Abate Dirigente di I fascia, l’incarico di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2018 del 15 febbraio 2018 ,n. 1654, registrata alla Corte dei conti in data 8 marzo 2018 al n. 140;

VISTA la direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 19 marzo 2018 al n. 149, con cui il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Corse al Trotto, gli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, gli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e gli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano, in materia di concessione e rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*);

VISTI gli articoli 38, 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia, gli articoli 30, 38 e 50 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, gli articoli 34, 41 e 53 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, nonché l'articolo 20 del Regolamento delle Corse al trotto, in materia di rinnovo delle patenti/licenze;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796 con il quale sono stati stabiliti gli importi dovuti per attività amministrativa, per l'ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (*concessione/rinnovo colori*), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;

PRESO ATTO che il suddetto decreto ha fissato al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo a partire da quelle relative all'anno 2019;

VALUTATI i risvolti economici negativi che le criticità presenti nel processo di pagamento dei premi in favore degli operatori ippici (premi proprietari, allenatori, indennità tris, ecc.) stanno avendo sul settore;

RITENUTO, in considerazione delle ragioni suesposte, di dover accogliere le istanze di proroga della scadenza prevista, proposte da operatori ed Associazioni di categoria, al fine di mantenere viva l'attività di corse, l'allevamento e fornire, al contempo, un incentivo di ripresa all'ippica;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), prevedendo che:

- le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2019, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;

PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 28 febbraio 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2018 debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 28 febbraio 2019 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2019, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO, altresì, di dover fissare al 28 febbraio 2019 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 28 febbraio 2019, l'importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell'autorizzazione non si può prendere parte a corse

DECRETA

Art. 1

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), secondo le seguenti modalità:

- le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2019, pena la decadenza dell'autorizzazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.
- i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2018 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 28 febbraio 2019;
- per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2018, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 28 febbraio 2019 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2019, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.

Art. 2

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:

- le istanze devono essere presentate entro il termine del 28 febbraio 2019. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)